



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

- VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;
- VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'articolo 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare l'articolo 1, comma 160;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, attualmente in corso di conversione, e in particolare l'articolo 4;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l'articolo 232, comma 8;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 29 luglio 2020, n. 77, con il quale è stata ripartita la somma di euro 30 milioni di cui all'articolo 232, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in favore delle Province, Città Metropolitane e Comuni con popolazione superiore ai 10.000 studenti;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

VISTA la nota del la nota inviata a tutti gli enti locali interessati del 3 agosto 2020, prot. n. 26365, con la quale sono definite le modalità di erogazione del contributo;

DATO ATTO che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dell'istruzione 29 luglio 2020, n. 77, il termine ultimo per la rendicontazione delle risorse è fissato al 15 ottobre 2020, al fine di consentire il monitoraggio nel rispetto dei termini di cui all'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede che le risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020 siano versate dai soggetti responsabili entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

CONSIDERATO altresì, che l'articolo 3, comma 2, del citato decreto prevede che eventuali modifiche dei termini di rendicontazione e monitoraggio possono essere adottate con decreto della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale;

DATO ATTO che, a seguito della comunicazione della citata nota del 3 agosto 2020, prot. n. 26365, molti enti locali hanno manifestato difficoltà a rendicontare le spese sostenute entro il termine del 15 ottobre 2020;

CONSIDERATO che, alla luce delle criticità rappresentate, si ritiene possibile concedere una proroga del termine di rendicontazione per favorire l'utilizzo delle medesime risorse e, quindi, consentire l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 in condizioni di sicurezza;

RITENUTO di poter prorogare il termine di rendicontazione delle somme in questione dal 15 ottobre 2020 al 20 novembre 2020 al fine di consentire il monitoraggio nel rispetto dei termini di cui all'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

D E C R E T A

Articolo 1

(Proroga del termine di rendicontazione delle risorse)

1. Il termine per la rendicontazione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dell'istruzione 29 luglio 2020, n. 77 è prorogato dal 15 ottobre 2020 al 20 novembre 2020, pena la revoca delle risorse.
2. Nelle ipotesi di revoca le risorse ricevute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione 29 luglio 2020, n. 77 sono versate da parte degli enti



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

locali all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale.

IL DIRETTORE GENERALE
Simona Montesarchio

Simona Montesarchio